

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2476)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1976 (V. Stampato n. 4242)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 1976*

**Integrazione dei bilanci comunali e provinciali
deficitari per gli anni 1976 e 1977**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, relative alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari e alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto dei comuni e delle province per l'esercizio finanziario 1971, prorogate con successive disposizioni di legge per gli esercizi seguenti e in ultimo con la legge 14 aprile 1975, n. 129, per l'esercizio finanziario 1975, si applicano anche per gli esercizi 1976 e 1977.

Art. 2.

Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può disporre l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa medesima, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti.

Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato alla Cassa stessa.

Il decreto di cui al primo comma non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

Limitatamente all'anno 1976, le maggiorazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, in favore dei comuni e delle province nelle misure del 10 e del 7,50 per cento sono rispettivamente elevate al 18 e al 15,50 per cento.

Art. 4.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e fino al 31 dicembre 1975 con l'articolo 15 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1980 a favore dei comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castelvazzo.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi a prescindere dagli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di lire 350 milioni per l'esercizio 1976, di lire 300 milioni per l'esercizio 1977, di lire 250 milioni per l'esercizio 1978, di lire 200 milioni per l'esercizio 1979, e di lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 5.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, dall'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 dall'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli eser-

cizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 222 miliardi e 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.